

## Il certificato medico per l'accesso in auto al cimitero

di Andrea Poggiali (\*)

Un problema destinato prevedibilmente ad acquisire maggiore importanza nei prossimi anni, è quello rappresentato dalle difficoltà di accesso ai cimiteri per le persone con *deficit* di deambulazione.

I fattori in causa sono sia l'incremento della popolazione anziana (o comunque con limitazioni di natura motoria), sia una progettazione cimiteriale in origine non sempre attenta alle esigenze dei disabili. La soluzione più pratica a disposizione delle amministrazioni locali, a parte ovviamente l'impegno per l'abbattimento delle barriere architettoniche (1), consiste nella concessione di permessi per l'ingresso in auto.

Sono però evidenti i disservizi ipotizzabili in caso di un rilascio incontrollato di permessi, con la conseguente circolazione di mezzi di trasporto privati in un sistema di viabilità non certo predisposto allo scopo: ostacoli alle normali operazioni cimiteriali, ma anche situazioni non consone alla dignità del luogo.

Per questo motivo i competenti uffici comunali concedono in genere l'ingresso auto solo a coloro che possono comprovare le proprie difficoltà di deambulazione con apposito certificato medico.

Questa prassi è a volte giustificata con precise disposizioni del regolamento locale di polizia mortuaria, altre volte dipende da una consuetudine consolidata.

Alcuni comuni accettano un certificato del medico di base, mentre in altre realtà locali gli utenti sono indirizzati all'ufficio Ausl competente per le certificazioni medico legali.

Indipendentemente da tutto ciò, viene di solito richiesto un certificato in cui risulti esplicitamente indicata la difficoltà di deambulazione e la conseguente necessità di ingresso in auto al cimitero.

In realtà un certificato specifico non sarebbe strettamente necessario, dato che diversi utenti possono comprovare in altro modo il requisito richiesto: ad esempio, presentando certificati rilasciati da strutture sanitarie pubbliche per altre finalità ma con analogo contenuto, oppure esibendo autorizzazioni ugualmente rilasciate previa verifica delle difficoltà motorie.

I funzionari incaricati degli uffici cimiteriali possono d'altronde obiettare (e con ragione) di non possedere la competenza necessaria per orientarsi nella molteplicità dei certificati aventi valore medico legale o nel vasto campo delle autorizzazioni varie.

Da qui l'utilità di proporre una sorta di guida a quella documentazione, di natura sanitaria o amministrativa, che può testimoniare in maniera chiara l'unica cosa alla fin fine importante: il problema nel camminare. In un certo numero di casi si potranno così evitare ulteriori richieste, che inevitabilmente comporterebbero per l'utente non solo perdite di tempo, ma anche il disagio (e l'onere economico) di una visita medica superflua.

Senza alcuna pretesa di presentare un elenco esaustivo, prenderemo in esame i seguenti punti: il contrassegno di invalidità, l'attestazione Ausl per gli elettori non deambulanti, le condizioni di invalido civile con impossibilità alla deambulazione o con necessità di assistenza agli atti quotidiani della vita, la condizione di portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, l'autorizzazione per la pesca dai ponti, l'esenzione dalla tassa governativa sui cellulari.

Almeno nei casi sopra riportati (senza quindi per questo escluderne altri), il personale degli uffici cimiteriali può tranquillamente accettare la relativa documentazione, poiché essa fa sufficientemente fede di quanto richiesto.

### Il contrassegno di invalidità

Il regolamento di attuazione del codice della strada (2) prevede, per le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il diritto di ottenere dal comune di residenza un apposito "contrassegno invalidi" valido su tutto il territorio nazionale.

La normativa specifica che il requisito del *deficit* deambulatorio deve essere accertato mediante certificazione rilasciata dall'Ufficio medico legale dell'Ausl di appartenenza: pertanto, una persona in possesso del contrassegno è già stata sottoposta dalla Ausl al necessario accertamento sanitario.

Da menzionare, inoltre, il fatto che, in base al DPR n. 503/96 (3), il diritto al contrassegno di invalidità è esteso anche ai non vedenti.

### L'attestazione Ausl per gli elettori non deambulanti

La legge n. 15/91 (4) riconosce agli elettori non deambulanti iscritti in sezione non accessibile mediante sedie a ruote, il diritto a votare in altra sezione esente da barriere architettoniche.

Questo diritto è subordinato alla presentazione di attestazione medica rilasciata dall'Ausl locale: tale attestazione, ovviamente, certifica della incapacità di deambulazione autonoma del soggetto (5).

### La condizione di invalido civile con impossibilità alla deambulazione o con necessità di assistenza agli atti quotidiani della vita

I certificati medici (altrimenti detti anche "verbali") della Commissione invalidi civili, sono a volte di difficile lettura per un non addetto ai lavori.

(\*) Dirigente medico 1° livello Servizio igiene e sanità pubblica Ausl di Ravenna.

(1) La normativa di riferimento è costituita da:

- L. 9 gennaio 1989 n. 13 - *Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.*

- Decreto Ministeriale 14.6.1989, n. 236 - *Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.*

- Circolare 22.6.1989, n. 1669/U.L. - *Circolare esplicativa della legge 9.1.1989, n. 13.*

- Le norme sopracitate sono raccolte nel *Suppl. Ord.* n. 47 alla G.U. n. 145 del 23.6.1989 (il testo della L. n. 13/89 è integrato con la L. 29.2.1989 n. 62).

- DPR 24 luglio 1996 n. 503 - *Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici* - in *Suppl. Ord.* n. 160 alla G.U. n. 227 del 27.9.1996.

(2) Il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 - *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada* - è pubblicato in *Suppl. Ord.* alla G.U. n. 303 del 28.12.1992.

L'art. 381 del DPR n. 495/92, dal titolo "Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide", è stato poi modificato dall'art. 217 DPR 16 settembre 1996 n. 610 (in *Suppl. Ord.* alla G.U. n. 284 del 4.12.1996).

(3) Il DPR 24 luglio 1996 n. 503 è richiamato in nota 1.

L'estensione ai non vedenti del diritto al contrassegno di invalidità è disposta dall'art. 12 comma 3.

(4) La L. 15 gennaio 1991 n. 15 - *Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti* - è pubblicata in G.U. n. 16 del 19 gennaio.

(5) Il certificato ex L. 15/91 non deve essere confuso con un differente certificato ad uso elettorale, quello per l'esercizio del diritto elettorale con l'aiuto di un altro elettore.

In quest'ultimo caso, il riferimento elettorale è il DPR 30.3.1957 n. 361 (in *Suppl. Ord.* alla G.U. n. 139 del 3 giugno) e successive modifiche.

Vi sono però delle sigle o formule standard che, se risultano contrassegnate sul certificato, indicano chiaramente il deficit di deambulazione.

Per maggiore chiarezza, le riportiamo integralmente.

- 05: a cui corrisponde una invalidità del 100%, totale e permanente, con riconosciuta incapacità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
- 06: a cui corrisponde una invalidità del 100%, totale e permanente con riconosciuta incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita;
- invalido ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 509/88 e con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- invalido ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 509/88 e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

È necessaria una puntualizzazione riguardo alla necessità di assistenza continua per incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita. In effetti, tale massimo grado di invalidità non comporta necessariamente che vi sia anche un deficit di natura motoria: vedi ad esempio il caso di persone con gravissimi problemi di natura neuropsichiatrica ma con mobilità conservata.

Bisogna evitare, però, una eccessiva cavillosità. Il problema del deficit di deambulazione dovrebbe essere considerato in senso ampio, senza volerlo per forza circoscrivere alle patologie che riguardano gli arti inferiori.

Non per niente il legislatore, come già ricordato in questo articolo a proposito del contrassegno di invalidità, ha esteso determinati diritti anche ai non vedenti, indipendentemente dalla presenza o meno di un qualunque disturbo della mobilità.

#### **Il portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti**

Il Ministero delle finanze ha previsto detrazioni fiscali per i portatori di handicap che devono sostenere spese per mezzi necessari alla locomozione.

La condizione per ottenere tali agevolazioni è il riconoscimento di "ridotte o impedito capacità motorie permanenti": con tale formula viene intesa la difficoltà o impossibilità di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori (come riportato a pag. 45 del Modello 730/99 Redditi 1998).

La certificazione medica necessaria per documentare il requisito richiesto è quella rilasciata dalla Commissione medica ex art. 4 L. 104/92 (legge quadro sull'handicap): viene però considerata valida anche la certificazione rilasciata da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra ecc..

Bisogna dare atto al Ministero delle finanze di avere ricercato la soluzione più semplice per il cittadino, evitando per quanto possibile la richiesta di certificazioni specifiche: nel già citato Mod. 730/99 è infatti indicato che, ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti "di per sé" l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione, non è necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Anche il Ministero, però, ha dovuto tenere conto delle difficoltà che risultano inevitabilmente quando, nell'istruttoria di una pratica, si affida a personale amministrativo il compito di acquisire documentazione sanitaria.

In proposito, riportiamo uno stralcio da pag. 45-46 del Mod. 730/99. "Vi possono comunque essere (...) fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" la cui valutazione - richiedendo specifiche conoscenze mediche - non può essere effettuata dagli uffici finanziari (...). In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti", rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 (...)."

#### **L'autorizzazione all'esercizio della pesca dai ponti**

In una legge della Regione Emilia-Romagna sulla regolamentazione della pesca (6) è prevista una particolare autorizzazione.

Ai pescatori che, per motivi di salute, non possono raggiungere le zone in cui è ammesso l'esercizio della pesca, è consentito di accedere ai cosiddetti "tratti di rispetto", ovvero a porti, dighe, opere di difesa ecc.

Chiaramente questa deroga viene concessa solo a chi può documentare una effettiva difficoltà alla deambulazione: essa pertanto, una volta che è stata rilasciata, è garanzia del deficit del soggetto.

#### **L'esenzione dalla tassa governativa sui cellulari**

Nel DM 20.8.1992 (7) è previsto per gli invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori e i non vedenti, il diritto all'esenzione dalla tassa governativa sui cellulari.

Anche se la norma non entra nel dettaglio della documentazione sanitaria richiesta per comprovare questo requisito, risulta viene richiesto un certificato specifico rilasciato dalla Ausl.

Tale certificato fa sicuramente fede del medesimo requisito sufficiente anche per l'ingresso in auto ai cimiteri: a chi lo può esibire, non dovrebbe quindi essere richiesto altro.

Concludendo, si è cercato di fornire alcune informazioni utili per conciliare due esigenze ugualmente importanti: da una parte il dovere degli uffici cimiteriali di verificare l'effettiva sussistenza del diritto all'ingresso in auto al cimitero, dall'altra parte il diritto degli utenti più sfortunati a procedere il più possibile snelle.

L'argomento trattato, in realtà, fa parte di un problema ben più ampio, quello dell'equivalenza dei certificati medici a favore dei disabili. Nel corso degli anni, la normativa (sia nazionale che regionale) a favore di queste categorie si è evoluta, senza però acquisire caratteri di organicità ed assumendo piuttosto il difetto di una eccessiva "stratificazione".

Alla molteplicità delle agevolazioni previste non fa quindi purtroppo riscontro la auspicabile semplificazione delle procedure.

Per ottenere determinati benefici l'interessato deve generalmente produrre certificati medici specifici, anche se questo comporta ogni volta la ripetizione degli accertamenti sanitari: le eccezioni in proposito sono poche e comportano comunque difficoltà di ordine pratico (vedasi quanto già detto sulle disposizioni del Ministero delle finanze per le detrazioni fiscali a determinate categorie).

Per ridurre il carico burocratico sul cittadino, in attesa di una armonizzazione della normativa (che però sicuramente tarderà, data la grande complessità della materia), si dovrà fare soprattutto affidamento sulla disponibilità, sensibilità e preparazione dei singoli funzionari incaricati.

(6) La legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 - Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna - è pubblicata in B.U.R. n. 16 del 25.2.1993. L'art. 17, comma 3, così recita: "Nei tratti di rispetto, di cui alla lettera g) del comma 1, possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla provincia, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro menomazioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua".

(7) Il Decreto ministeriale 20 agosto 1992 - Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative - è pubblicato in Suppl. Ord. alla G.U. n. 196, del 21 agosto. La possibilità di esenzione è prevista dall'art. 80 - Titolo IX - della tariffa allegata al decreto.